

STATUTO CANOTTIERI MESTRE A.S.D.

Articolo 1 - Denominazione - sede - durata -

È costituita, ai sensi degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile, l'Associazione denominata Canottieri Mestre Associazione Sportiva Dilettantistica, già fondata il 25.08.1974, con sede in Venezia Mestre, località Punta San Giuliano, in breve "Canottieri Mestre A.S.D."

L'organo amministrativo potrà deliberare il trasferimento della sede legale ad altro indirizzo purché nello stesso comune.

In caso di trasferimento della sede legale in altro comune sarà necessaria una delibera dell'assemblea straordinaria.

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere succursali, uffici periferici, anche altrove in Italia e all'estero, al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

L'Associazione è apolitica e aconfessionale

L'Associazione ha la propria sede legale in Comune di Venezia.

L'Associazione ha durata illimitata.

Articolo 2 - Ambito di operatività -

L'Associazione non ha scopo di lucro e svolge le proprie finalità statutarie prevalentemente nell'ambito della Regione del Veneto.

Destina eventuali utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del patrimonio. È pertanto vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 8 del D.Lgs. 36/21 e successive modificazioni.

L'Associazione può istituire sedi secondarie locali, a livello provinciale o regionale.

Articolo 3 - Scopi dell'Associazione -

La "Canottieri Mestre A.S.D." ha come oggetto principale l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione delle attività sportive dilettantistiche, ivi compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, nonché la formazione per il contrasto alla violenza di genere, compresa la pratica sportiva da parte di soggetti diversamente abili, ed in particolare nelle discipline del Canottaggio, del Canottaggio Sedile Fisso, della Canoa-Kayak, del Dragon-Boat, del Tennis, della Vela, della Vela al Terzo, della Voga alla Veneta, attraverso la gestione di attività sportive, ricreative ed aggregative ivi comprese attività culturali di svago, di tempo libero, manifestazioni e corsi nell'ambito proprio e/o in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati.

L'associazione potrà esercitare anche attività diverse da quelle principali a condizione che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali

secondo i criteri e i limiti previsti dall'art. 9 del D.Lgs. 36/21 e successive modificazioni e integrazioni:

- la gestione, diretta o indiretta, di un punto di ristoro destinato ai soci;
- la gestione, anche in collaborazione con altri soggetti, di attrezzature sportive (relative alle discipline praticate), ed in particolare di quelle destinate all'alaggio ed alla manutenzione delle imbarcazioni;
- la gestione di ogni altro servizio destinato ai soci, purché attinente ai fini societari.

Per il perseguimento e lo sviluppo delle proprie attività istituzionali, l'associazione potrà acquistare immobili e assumere la gestione di impianti sportivi mediante contratti di locazione o concessione da parte di enti pubblici al fine di consentire agli associati e ai tesserati di poter praticare le attività sportive previste dall'oggetto sociale.

Collabora alla salvaguardia dell'ambiente, della fauna e flora ed alla riscoperta e diffusione delle tradizioni storiche legate a Venezia ed alla Terraferma.

Aderisce al Comitato Olimpico Nazionale Italiano ed è affiliata alla Federazione Italiana Canottaggio (F.I.C.), Canoa-kayak (F.I.C.K.), Vela (F.I.V.), Tennis (F.I.T.), Federazione Italiana Canottaggio Sedile Fisso (FICSF), Federazione Italiana Dragon Boat (FIDB) delle quali accetta gli Statuti ed i Regolamenti.

Potrà aderire al Comitato Paraolimpico e potrà affiliarsi ad altre Federazioni Sportive, Enti di Promozione Sportiva, Comitati, Unioni, Consorzi le cui finalità siano compatibili con quelle previste dal presente Statuto.

Al fine di perseguire l'oggetto sociale l'associazione potrà praticare e promuovere la diffusione di qualsiasi disciplina sportiva dilettantistica riconosciuta dal CONI e dal CIP mediante l'affiliazione alle FSN, DSA e EPS riconosciuti dal Coni e dal CIP.

L'associazione potrà, inoltre, praticare e promuovere anche ogni altra disciplina sportiva riconosciuta dal Ministero dello Sport e dal Dipartimento dello Sport.

Al fine di perseguire l'oggetto sociale l'associazione potrà praticare e promuovere la diffusione di qualsiasi disciplina sportiva dilettantistica riconosciuta dal CONI e dal CIP mediante l'affiliazione alle FSN, DSA e EPS riconosciuti dal Coni e dal CIP. L'associazione potrà, inoltre, praticare e promuovere anche ogni altra disciplina sportiva riconosciuta dal Ministero dello Sport e dal Dipartimento dello Sport.

Può partecipare ad organismi pubblici e privati nei quali sia previsto la collaborazione di rappresentanze sportive ed associative. La "Canottieri Mestre A.S.D." è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e dall'obbligatorietà del bilancio annuale.

Articolo 4 - Certificazione

L'associazione tramite l'affiliazione chiederà l'iscrizione nel Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche al fine di certificare la propria natura dilettantistica per tutti gli effetti che l'ordinamento attribuisce a tale qualifica.

Articolo 5 - Soci -

Possono far parte dell'Associazione, in numero illimitato, tutti coloro che ne condividono gli scopi fissati dallo Statuto e vogliono dare il proprio contributo personale e/o finanziario al perseguimento degli stessi, senza distinzione di sesso, di razza, di religione e di età.

Chiunque voglia aderire all'Associazione deve:

- presentare domanda scritta, sulla quale decide il Consiglio Direttivo a maggioranza;
- dichiarare di accettare le norme dello Statuto e dell'eventuale regolamento di attuazione;
- versare la quota annuale fissata dal Consiglio Direttivo.

La mancata ammissione deve essere motivata.

La "Canottieri Mestre A.S.D." si compone di un numero illimitato di soci, suddiviso nelle seguenti categorie:

- Fondatori;
- Onorari;
- Benemeriti;
- Ordinari.

Sono soci Fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione.

Sono soci Onorari quelle persone alle quali l'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo ritenga di conferire detta qualifica. I soci Onorari sono esentati dal pagamento delle quote sociali.

Sono soci Benemeriti quei soci dichiarati tali dal Consiglio Direttivo, con voto unanime, per aver conseguito risultati di gran prestigio o per aver prestato importanti servizi alla "Canottieri Mestre A.S.D." o in campo sociale.

Sono soci Ordinari tutti gli iscritti all'Associazione non compresi nelle altre categorie.

La qualifica di socio Ordinario si acquista previa domanda dell'interessato accettata dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può definire, nell'ambito di questa categoria, ulteriori qualifiche ai soli fini regolamentari e gestionali.

Le domande di iscrizione presentate dai minorenni devono essere controfirmate da un genitore o da chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

Tutti i soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- candidarsi per ricoprire le cariche associative;
- partecipare alle Assemblee con diritto di voto.

I diritti sopraindicati saranno automaticamente acquisiti dal socio minorenne al momento della prima assemblea utile

svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età, fino ad allora i diritti di voto saranno esercitati da un genitore o chi ne fa le veci.

Tutti i soci hanno i seguenti obblighi:

- osservare lo Statuto nonché l'eventuale regolamento di attuazione e le delibere assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie;
- collaborare con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
- astenersi dall'intraprendere iniziative in contrasto con gli scopi dell'Associazione;
- pagare la quota associativa con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio Direttivo.

La partecipazione del socio all'Associazione non è temporanea e permane fin tanto che egli non perda la qualifica per uno dei motivi indicati all'articolo successivo del presente Statuto.

Articolo 6 - Perdita dello status di socio -

I soci cessano di appartenere all'Associazione per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte.

Il socio può recedere in qualunque momento dall'Associazione; il recesso deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo.

Decade automaticamente il socio che, nonostante la messa in mora, non provveda a mettersi in regola con il pagamento della quota associativa annuale nei termini indicatigli.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea dei soci, sentito il Collegio dei Proviviri, per gravi motivi e previa contestazione degli stessi, con assegnazione di un termine di trenta giorni per la formulazione di eventuali controdeduzioni.

In particolare, l'esclusione può essere deliberata nel caso in cui il socio:

- abbia danneggiato moralmente e materialmente in modo grave l'Associazione;
- non abbia ottemperato in modo grave alle disposizioni dello Statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni assunte dagli organi sociali.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione, dopo aver espletato il tentativo di conciliazione, come previsto dall'art 21 del presente Statuto.

Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono chiedere la restituzione dei contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Articolo 7 - Provvedimenti Disciplinari -

Il Consiglio Direttivo può adottare nei confronti dei soci che non si attengono alle norme societarie i seguenti provvedimenti:

- richiamo verbale;
- richiamo scritto;
- sospensione;
- esclusione.

I soci colpiti dai provvedimenti disciplinari hanno facoltà di appellarsi al Collegio dei Probiviri entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento. Contro la determinazione del collegio dei Probiviri, i soci potranno agire come previsto dall'ultimo comma del successivo art. 15.

Articolo 8 - Libro dei soci ed Albo Sociale -

Presso la Sede sociale è depositato e consultabile da parte di ogni socio, su richiesta, il Libro dei soci con indicate per ogni iscritto:

- le generalità;
- la data di iscrizione alla "Canottieri Mestre A.S.D."
- la categoria di socio alla quale appartiene;
- La data dell'eventuale decadenza da socio, corredata dagli estremi del relativo provvedimento, adottato a maggioranza assoluta dal Consiglio Direttivo.

Articolo 9 - Attività Sportive, Ricreative, Culturali -

I soci hanno diritto di partecipare alle attività sociali e di utilizzare gli impianti e le attrezzature societarie secondo le modalità e le limitazioni previste e regolamentate.

I soci affiliati, tramite la Canottieri Mestre ASD, a Federazioni ed Enti di promozione sportiva, possono partecipare a competizioni ufficiali esclusivamente per conto della "Canottieri Mestre A.S.D.", salvo deroga preventiva del Consiglio Direttivo e previa richiesta scritta e motivata dell'interessato. I premi vinti dai soci in manifestazioni o gare restano di proprietà della "Canottieri Mestre A.S.D.". A loro spettano quelli personali dichiarati tali nei relativi programmi.

Articolo 10 - Organi sociali -

Sono organi sociali della "Canottieri Mestre A.S.D.":

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Probiviri

Detti organi sono elettivi.

Non possono essere chiamati a ricoprire cariche sociali:

- a) coloro che abbiano riportato condanne per delitto doloso;
- b) coloro che abbiano subito squalifiche o inibizioni complessivamente superiori ad un anno inflitte dalla Federazione o dall'Ente di affiliazione.

I membri dei vari organi sociali sono rieleggibili.

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito salvo il rimborso delle spese sostenute in nome e per conto dell'Associazione, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo ed adeguatamente documentate.

Articolo 11 - Comitato elettorale

Almeno trenta giorni prima dell'elezione degli organi sociali, il Consiglio Direttivo nomina un Comitato elettorale, composto dal Consigliere Segretario e da altri soci (sino ad un massimo di sei) disponibili, che si fa carico di raccogliere i nominativi dei candidati in apposita lista, di predisporre il materiale e di sovrintendere a tutte le operazioni di votazione.

Contro le decisioni del Comitato elettorale è ammesso, per soli motivi di legittimità, il ricorso al Collegio dei Probiviri e successivamente, la decisione dei Probiviri potrà essere impugnata rivolgendosi ad un organismo di conciliazione esterno iscritto presso la Camera di Commercio di Venezia, prima di adire la Giustizia sportiva e ordinaria.

I candidati del Consiglio Direttivo non potranno far parte del comitato elettorale.

Articolo 12 - Assemblea Generale dei Soci -

L'Assemblea dei soci rappresenta il supremo Organo della "Canottieri Mestre A.S.D.". Ad essa spettano tutti i poteri deliberativi. Può essere Ordinaria o Straordinaria.

L'Assemblea Ordinaria dei soci è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per discutere e deliberare il bilancio consuntivo dell'anno precedente e la relazione del Consiglio Direttivo.

Sono di competenza dell'Assemblea Ordinaria:

- l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno precedente;
- l'approvazione del bilancio preventivo dell'anno in corso;
- la determinazione delle quote sociali;
- l'approvazione del regolamento generale dell'Associazione;
- l'elezione ogni 4 anni di parte dei componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri;
- le deliberazioni su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno inerente alle finalità dell'Associazione;
- le deliberazioni su ogni altra questione ad essa riservata dalla legge o dallo Statuto.

L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente dell'Associazione con modalità tali da garantirne la conoscenza personale e diretta da parte dei soci. L'Avviso di convocazione di ciascuna Assemblea, completo dell'ordine del giorno, del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, deve essere affisso all'Albo Sociale e pubblicato sul sito dell'Associazione nonché comunicato almeno otto giorni prima della data fissata, a mezzo posta elettronica o fax (per chi ne abbia comunicato il relativo indirizzo). Tutti i documenti presentati all'Assemblea devono essere tenuti a disposizione dei soci negli otto giorni precedenti l'Assemblea stessa. Le delibere delle Assemblee dei soci Ordinarie e Straordinarie, così come il documento che rappresenta il rendiconto economico

finanziario annuale, devono essere affissi all'Albo Sociale nei 15 giorni successivi all'Assemblea di approvazione.

L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione qualora siano presenti la metà più uno degli Associati con diritto di voto e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, da effettuarsi dopo che siano trascorse almeno 24 ore dalla prima, l'Assemblea è validamente costituita qualora siano presenti almeno il 5 % degli Associati aventi diritto di voto e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria sono assunte a maggioranza semplice. Non sono ammesse deleghe.

Nelle deliberazioni che riguardano le loro singole responsabilità, i componenti degli Organi Sociali non hanno diritto al voto.

Di regola la votazione è palese. E' segreta in occasione delle elezioni degli Organi Sociali e quando trattasi di problemi riguardanti delibere attinenti a posizioni personali dei soci. Prima di iniziare la discussione dell'ordine del giorno, l'Assemblea deve procedere alla nomina del Presidente dell'Assemblea, del Segretario e, in caso di Assemblee elettive o di Assemblee che richiedono il voto segreto, di due Scrutatori ai quali compete l'incarico di verificare le votazioni. Il Segretario ne redigerà il verbale. Al momento della nomina, nessuna di queste persone può ricoprire alcuna carica sociale.

La conduzione dell'Assemblea potrà avvenire in base ad un apposito regolamento o con modalità proposte dal Presidente dell'Assemblea ed approvate a voto palese dall'Assemblea medesima.

In caso di Assemblea elettiva le votazioni devono avvenire su liste aperte ed ogni socio può esprimere un numero di preferenze pari ai due terzi degli eleggendi arrotondato all'intero superiore.

L'Assemblea Straordinaria dei soci delibera:

- le modifiche da apportare al presente Statuto;
- lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio;
- lo scioglimento di una Sezione.

L'Assemblea Straordinaria è convocata:

- su deliberazione del Consiglio Direttivo;
- su richiesta scritta e motivata, proposta da:
 - > Tre consigli di Sezione
 - > Collegio dei Revisori dei Conti
 - > Il Collegio dei Probiviri
 - > 20% dei soci aventi diritto al voto.

L'Assemblea Straordinaria, salvo quanto è previsto per il caso di scioglimento è validamente costituita in prima convocazione qualora siano presenti almeno i 2/3 degli Associati

arrotondato all'intero superiore, aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole a maggioranza del 75% dei presenti. In seconda convocazione l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita qualora siano presenti almeno il 10% degli Associati aventi diritto di voto e delibera validamente con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti, arrotondato all'intero superiore.

Per le Assemblee Straordinarie riguardanti lo scioglimento dell'Associazione è richiesto il voto favorevole dei 3/4 dei soci aventi diritto di voto, arrotondato all'intero superiore. Ogni Associato presente alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie ha diritto ad un voto e non sono ammesse deleghe. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea tutti i soci della "Canottieri Mestre A.S.D.".

Non hanno diritto al voto i soci non in regola con il pagamento delle quote sociali (si intendono comunque in regola anche i soci che non hanno ancora versato la quota fino alla scadenza della data di pagamento).

I soci minorenni saranno validamente rappresentati da uno dei genitori.

I verbali di Assemblea, contenenti le deliberazioni adottate, devono essere sottoscritti dal Segretario e dal Presidente, e portati a conoscenza dei soci con modalità idonee, ancorché non intervenuti.

Articolo 13 - Consiglio Direttivo -

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo della "Canottieri Mestre A.S.D." e dura in carica 4 anni coincidente con il quadriennio Olimpico.

Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni e non ricoprono cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla medesima FSN, DSA, EPS,. Restano fermi i divieti e le incompatibilità di legge. Ha i più ampi poteri per lo svolgimento delle attività sociali e per la gestione della "Canottieri Mestre A.S.D.", in conformità a quanto previsto dallo Statuto, dal Regolamento e dall'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio coordina le attività delle sezioni, provvede a quelle generali, alla stesura del bilancio consolidato e al mantenimento della sede.

Può chiedere agli Istituti di Credito ed utilizzare, affidamenti e finanziamenti a sostegno delle attività statutarie.

Il Consiglio Direttivo è composto:

- dal Presidente della "Canottieri Mestre A.S.D.", eletto nella prima seduta del Consiglio Direttivo da convocarsi entro sette giorni dalle elezioni a maggioranza di almeno i 2/3 dei componenti, arrotondando all'intero superiore;
- dal Rappresentante di ciascuna Sezione, denominato Consigliere, e da un eguale numero di Consiglieri più uno,

eletti dall'Assemblea.

Tra questi ultimi verranno eletti:

- il Segretario;
- il Tesoriere;
- il Direttore di sede.

Sarà affisso all'albo Sociale un organigramma delle cariche e degli incarichi.

La convocazione del Consiglio viene decisa del Presidente.

Gli avvisi di convocazione, fatti a cura del Segretario, devono essere inviati almeno cinque giorni prima della data di convocazione. In caso di urgenza possono essere comunicati verbalmente. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, deve essere esposto all'albo Sociale.

Le riunioni del Consiglio Direttivo, per giustificati motivi oggettivi, potranno anche svolgersi "da remoto" alle seguenti condizioni:

- Che sia consentito a chi presiede la riunione di accertare l'identità degli intervenuti e regolare lo svolgimento della stessa;
- Che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Il Segretario, o in sua assenza il Consigliere più anziano, redige il verbale di ciascuna riunione che deve essere poi esposto, in estratto, all'albo sociale. Ogni socio potrà consultare il verbale integrale in segreteria.

Il Consiglio Direttivo può aumentare le quote sociali rispetto a quanto deciso dall'Assemblea entro il limite dell'incremento dell'indice ISTAT e ne stabilisce le modalità di pagamento.

Articolo 14 - Presidente della "Canottieri Mestre A.S.D." -

Il Presidente è il legale rappresentante della "Canottieri Mestre A.S.D.". La sua durata è pari a quella del Consiglio Direttivo.

Al Presidente spetta il compito di promuovere ogni iniziativa finalizzata alla tutela ed al miglioramento dell'immagine pubblica della società in ogni campo, di presiedere e coordinare i lavori del Consiglio Direttivo e di vigilare sul regolare svolgimento delle attività. Il Presidente vota solo in caso di parità.

Per fatti straordinari ed urgenti può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo. In tal caso dovrà convocare il Consiglio Direttivo entro i successivi cinque giorni per la ratifica di tali provvedimenti.

Nomina fra i membri del Consiglio Direttivo uno o due vicepresidenti, fra i quali nomina il Vice Presidente vicario al quale spetta la rappresentanza dell'Associazione in caso di assenza o di impedimento del Presidente. Le dimissioni del Presidente non comportano la decadenza del Consiglio Direttivo, ma solo la decadenza dalla carica dei Vice

Presidente. Il Presidente uscente rimane in carica per l'ordinaria amministrazione fino alla elezione da parte del Consiglio Direttivo del nuovo Presidente che dovrà avvenire entro sessanta giorni dalla data di dimissioni o dalla revoca dell'incarico. Qualora ciò non sia possibile le funzioni del Presidente verranno svolte dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano per nomina fino alla elezione del nuovo Presidente.

Il nuovo Presidente rimane in carica fino alla scadenza del mandato degli altri Organi Sociali, salvo non venga messo in minoranza su apposita mozione approvata dai due terzi dei componenti del Consiglio Direttivo, arrotondato all'intero superiore.

Articolo 15 - Collegio dei Revisori dei Conti -

Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre membri, eletti dall'Assemblea dei soci, che durano in carica quattro anni, coincidenti con il quadriennio olimpico anche tra i non soci iscritti all'Albo.

Le votazioni devono avvenire con le stesse modalità previste per l'elezione del Consiglio Direttivo, ma ogni socio può esprimere il numero massimo di due preferenze. Nella prima riunione il Collegio nomina il presidente.

E' l'organo di controllo economico-finanziario e di vigilanza in merito al rispetto delle normative di legge e dello Statuto dell'Associazione; verifica la contabilità sociale e quella dei Consigli di Sezione e di Segreteria; esamina il rendiconto di ciascun esercizio e lo accompagna con una relazione tecnica da esporre all'Assemblea.

I Revisori dei Conti partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo. La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.

Articolo 16 - Collegio dei Probiviri -

Il Collegio dei probiviri è costituito da tre membri eletti dall'Assemblea dei soci, che durano in carica quattro anni, coincidenti con il quadriennio olimpico. Le votazioni devono avvenire con le stesse modalità previste per le elezioni del Consiglio Direttivo ma ogni socio può esprimere un numero massimo di due preferenze. Nella prima riunione nominano il loro Presidente che sarà il portavoce del Collegio.

Ha il compito di verificare che tutta l'attività sociale sia in armonia con i principi statutari della Canottieri Mestre A.S.D. E' chiamato a dirimere le controversie fra i Soci e fra Soci e Società. Il suo giudizio deve essere comunicato per iscritto all'interessato, il quale, nei successivi 15 giorni, potrà appellarsi ad un organismo di conciliazione esterno accreditato presso la Camera di Commercio di Venezia.

Una volta esaurite le due fasi summenzionate, il socio potrà adire la giustizia sportiva e ordinaria.

Articolo 17 - Norme comuni art. 11, 12 e 13 -

Possono accedere alle cariche sociali, i soci che abbiano

compiuto il 18° anno di età e che siano iscritti all'Associazione da almeno 4 mesi, ad eccezione della carica di Revisore dei Conti.

Non sono ammessi cumuli di candidature per le differenti cariche associative.

Tutte le cariche sociali si intendono a titolo gratuito; tuttavia potranno essere riconosciuti dei rimborsi spese e dei compensi a coloro che svolgono uno specifico incarico tecnico, organizzativo o amministrativo nell'ambito delle attività sociali e comunque nei limiti delle normative vigenti.

In sede del bilancio consuntivo il tesoriere relazionerà al Consiglio Direttivo in merito ai compensi erogati.

Per la elezione nei vari Consigli e Collegi è necessario il raggiungimento, da parte di ciascun candidato, del quorum minimo del 10% dei voti validamente espressi. In caso di dimissioni o di effettivo impedimento di uno o più componenti i vari Consigli, subentrano al loro posto i soci non eletti in quel Consiglio che hanno conseguito il maggior numero di voti nell'Assemblea e con un minimo di preferenze del 10% dei voti validamente espressi. Qualora non sia possibile il reintegro, nella prima Assemblea Ordinaria si provvederà a nominare i componenti degli organi sociali vacanti.

Nel caso di dimissioni della maggioranza dei componenti il Consiglio e/o il Collegio decade e si dovrà procedere a nuove elezioni. Il nuovo Consiglio e/o il Collegio rimarrà in carica fino alla scadenza del quadriennio Olimpico.

Articolo 18 - Patrimonio dell'Associazione -

Il patrimonio della "Canottieri Mestre A.S.D." è indivisibile ed è costituito:

- a) dal fondo di dotazione iniziale indicato nell'atto costitutivo, che ammonta ad Euro 20.000 (ventimila/00), dei quali indisponibili Euro 10.000,00 (diecimila/00);
- b) da tutti i beni mobili ed immobili di proprietà della "Canottieri Mestre A.S.D." anche in seguito a successioni, lasciti e donazioni;
- c) dai trofei vinti dalla "Canottieri Mestre A.S.D."

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione nonché fondi e riserve di capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che ciò sia richiesto dalla Legge.

Articolo 19 - Risorse economiche -

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento da:

- quote associative annuali;
- contributi degli aderenti e/o di privati;
- contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- redditi derivanti dalla gestione del patrimonio;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive

marginali gestite con contabilità separata.

Tutte le entrate ed eventuali avanzi di gestione sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità dell'associazione.

Le quote associative, sia di ingresso che annuale, in nessun caso possono essere restituite ai soci, rivalutate né trasferite a terzi.

La "Canottieri Mestre A.S.D." vuole privilegiare la pratica sportiva, con particolare riguardo ai giovani, tutelando particolarmente le attività nautiche e tra queste il Canottaggio e la Canoa che non dispongono di adeguate risorse finanziarie. In tal senso il Consiglio Direttivo farà proprio l'impegno di sottoporre all'Assemblea l'erogazione di particolari contributi alle sezioni che si impegnano fattivamente in tali obiettivi in termini di promozione e risultati sportivi.

Articolo 20 - Bilancio d'esercizio -

L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo, dal quale devono risultare i beni, le quote associative introitate, i contributi o i lasciti ricevuti e le spese effettuate, e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo, che deve contenere le previsioni di entrata e di spesa, e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea entro lo stesso termine previsto per il bilancio consuntivo.

Articolo 21 - Liquidazione e devoluzione del patrimonio -

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio vengono disposti con deliberazione dell'Assemblea approvata con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

L'eventuale patrimonio residuo, ultimata la procedura di liquidazione effettuata secondo quanto stabilito dalle disposizioni di attuazione del Codice Civile (artt. 11 e segg.), sarà devoluto ad altri Enti/Istituti aventi finalità uguali o analoghe e operanti nel territorio.

Articolo 22 - Controversie -

Per qualsiasi controversia inerente i rapporti associativi, nonché l'attività espletata nell'ambito delle federazioni sportive, i soci dovranno rivolgersi al Consiglio Direttivo e in secondo grado al Collegio dei Probiviri e successivamente potranno impugnare il provvedimento emesso dai Probiviri rivolgendosi ad un organismo di conciliazione esterno iscritto presso la Camera di Commercio di Venezia, prima di adire la Giustizia sportiva e ordinaria.

Articolo 23 - Lavoro sportivo e volontario

L'Associazione promuove e tutela, ad ogni livello, il lavoro

sportivo ed il volontariato conformemente alle norme vigenti. L'associazione potrà avvalersi per l'espletamento delle proprie attività sportive di volontari o di lavoratori sportivi ai sensi del Titolo V-Capo I del D.Lgs. 36/21, nonché di lavoratori autonomi o subordinati per le mansioni non contemplate dal predetto decreto.

Articolo 24 - Divisa ed Insegne Sociali -

La divisa di rappresentanza è costituita da giacca verde e bianca con trifoglio e pantaloni bianchi o verdi.

La bandiera e/o gonfalone della Canottieri Mestre A.S.D. è a strisce verticali verde - bianco - verde, con trifoglio verde sulla striscia centrale bianca

In occasione di manifestazioni ufficiali gli atleti di: Canottaggio, Canoa-Kayak, e Voga alla Veneta sono tenuti ad indossare canottiera verde con striscia verticale bianca e con pantaloncini neri le prime due, con pantaloni bianchi la terza. Gli atleti di Vela e Tennis indosseranno una polo bianca con trifoglio verde e pantaloncini bianchi.

Al di fuori delle precedenti fattispecie, è facoltà del Consiglio Direttivo definire ulteriori capi d'abbigliamento sociali.

Articolo 25 - Disposizioni Finali -

Le norme di attuazione del presente Statuto sono contemplate nel Regolamento dell'Associazione.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni dello Statuto e dei regolamenti del Coni e delle Federazioni cui la "Canottieri Mestre A.S.D." è affiliata ed in via residuale le norme del Codice Civile e le Leggi speciali in materia.

SEZIONI

Articolo 26 - Scopo della Sezione -

La Sezione è l'organizzazione tramite la quale si svolge l'attività specifica di una singola disciplina sportiva, culturale, ricreativa, di solidarietà o assimilata. Le Sezioni uniformano la propria attività alle norme dello Statuto e ai regolamenti delle Federazioni Sportive, Comitanti, Enti di Promozione Sportiva cui la Società aderisce. Le Sezioni dovranno escludere dalla pratica sportiva i Soci che risultassero inidonei.

L'esercizio della pratica Sportiva dei minori è soggetto a specifica autorizzazione di almeno un genitore, o chi ne fa le veci.

Sarà cura della Segreteria rilevare al momento dell'iscrizione del rinnovo l'attività o le attività che il socio intende prevalentemente frequentare. Tali informazioni dovranno quindi essere rese disponibili ai responsabili di Sezione per una corretta pianificazione delle attività.

Articolo 27 - Organi di Sezione -

Sono organi della Sezione:

- l'Assemblea di Sezione;

- il Consiglio di Sezione;
- il Rappresentante di Sezione.

Detti Organi sono elettivi.

Tutte le cariche sono a titolo gratuito e vi possono accedere i Soci che abbiano compiuto il 18° anno di età, che siano in regola con l'iscrizione alla società e che siano iscritti da almeno quattro mesi. Per il voto dei minori valgono le norme generali dello Statuto. I componenti dei vari Organi della Sezione sono rieleggibili. E' compito della Segreteria Societaria raccogliere in apposita lista i nominativi dei candidati, predisporre il materiale e coordinare le modalità di votazione secondo le regole stabilite per l'Assemblea generale dei soci.

Contro tali decisioni è ammesso il ricorso al collegio dei probiviri. E' fatto salvo il ricorso alla Giustizia Ordinaria e sportiva, previo esperimento di un tentativo di conciliazione presso un organismo esterno, accreditato presso la camera di commercio di Venezia.

Per quanto non indicato espressamente valgono, in quanto applicabili, le norme statutarie.

Articolo 28 - Assemblea di Sezione -

L'Assemblea di Sezione è costituita dai Soci ordinari. Ad essa spetta il potere consultivo in tema di gestione dell'attività specifica. L'Assemblea Ordinaria di Sezione è convocata dal Consiglio di Sezione almeno una volta l'anno, entro 1 mese dalla chiusura dell'esercizio Sociale per discutere ed esaminare il bilancio consuntivo dell'anno precedente. Essa inoltre discute:

- le attività ed i programmi della Sezione;
- le proposte del bilancio preventivo dell'anno in corso;

L'Assemblea Ordinaria di Sezione è validamente costituita in prima convocazione qualora siano presenti la metà più uno degli Associati con diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione è validamente costituita, qualunque sia il numero degli Associati intervenuti aventi diritto di voto e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

Tutti i bilanci di Sezione devono essere approvati e consolidati dal Consiglio Direttivo e presentati unitariamente alla Assemblea Generale della "Canottieri Mestre A.S.D.".

I bilanci sono sottoposti a controllo tramite il Tesoriere della "Canottieri Mestre A.S.D." ed il Collegio dei Revisori dei Conti.

Spetta ad essa eleggere ogni 4 anni, almeno 15 giorni prima della analoga convocazione dell'Assemblea Generale della "Canottieri Mestre A.S.D." il Consiglio di Sezione.

L'Assemblea Straordinaria di Sezione è convocata dal Consiglio di Sezione e su richiesta scritta e motivata da:

- Consiglio Direttivo della "Canottieri Mestre A.S.D."

- Collegio dei Revisori dei Conti;
- Collegio dei Probiviri;
- Almeno il 10% dei soci aventi diritto di voto.

L'Assemblea Straordinaria ha compiti consultivi del Consiglio Direttivo, in materia di scioglimento, aggregazione, separazione ed attività della Sezione.

L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione qualora siano presenti 2/3 degli Associati con diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole a maggioranza del 75% dei soci presenti. In seconda convocazione è validamente costituita con qualsiasi numero di soci presenti e delibera con il voto dei 2/3 dei presenti, arrotondato all'intero superiore.

Ogni socio ha diritto di un voto.

Non sono ammesse deleghe.

Articolo 29 -Consiglio di Sezione -

Per ciascuna Sezione, l'Assemblea di Sezione elegge, da un minimo di 3 a un massimo di 5 componenti, che formano il Consiglio di Sezione. Detto Consiglio nomina poi il proprio rappresentante a maggioranza semplice che assume il titolo di Consigliere e diviene membro di diritto al Consiglio Direttivo e nomina un vice rappresentante di Sezione.

Qualora il Rappresentante di Sezione venga altresì eletto nel Consiglio Direttivo, nelle cariche amministrative, esso dovrà scegliere tra l'uno o l'altro ruolo, non essendo entrambe le cariche cumulabili.

Nell'ipotesi in cui il rappresentante di Sezione rinunci alla propria nomina, la sezione dovrà procedere a nuove elezioni per eleggere un nuovo rappresentante.

Articolo 30 - Rappresentante di Sezione -

Il rappresentante di Sezione rappresenta la Sezione in Consiglio Direttivo nonchè coordina e promuove le attività della Sezione e presiede il Consiglio di Sezione. E' il responsabile del budget affidato alla Sezione, fissa le misure di sicurezza proprie della disciplina praticata e volte alla tutela e all'integrità fisica degli iscritti alla Sezione, nonchè dei beni societari e vigila sulla loro applicazione.

Articolo 31 - Entrate di Sezione -

Le entrate della Sezione sono costituite da:

- Budget assegnato dal Consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea;
- contributi diretti alla singola disciplina, di qualsiasi provenienza;
- sponsor della Sezione;
- una percentuale delle quote derivanti da specifici servizi e dei corsi di attività sportiva al netto delle spese sostenute;
- vendita di attrezzature di Sezione (preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo).

Al fine di promuovere lo sviluppo dell'attività agonistica e giovanile, il Consiglio Direttivo potrà deliberare

l'assegnazione di premi speciali a favore delle sezioni che abbiano conseguito particolari risultati in campo agonistico. L'ottenimento di contributi è condizionato alla pratica dell'attività giovanile ed agonistica dilettantistica.

Articolo 32 - Uscite di Sezione -

Le uscite della Sezione sono dovute a:

- spese per l'attività sportiva, compresa la didattica;
- spese per le manutenzioni ed acquisti delle attrezzature della Sezione;

La collocazione delle attrezzature e la gestione delle strutture nonché l'effettuazione delle manutenzioni va concordata tra le Sezioni e il Consiglio Direttivo.

Le Scuole giovanili di avviamento allo Sport C.A.S. o similari sono gestite da ciascuna Sezione con la sovrintendenza del Consiglio Direttivo.

Articolo 33 - Nuove Sezioni -

Alle attuali discipline possono essere aggiunte altre Sezioni.

Le nuove Sezioni autonome della "Canottieri Mestre A.S.D." sono costituite in via provvisoria, con l'autorizzazione del Consiglio Direttivo a seguito di istanza presentata da almeno il 15% dei Soci, aventi diritto al voto con anzianità di iscrizione al libro dei Soci da almeno 4 mesi. I primi cinque Soci firmatari costituiscono il Comitato Promotore della costituenda Sezione.

Articolo 34

Le domande di cui all'articolo precedente devono essere corredate da una relazione nella quale vanno indicati:

- disciplina da praticare;
- gli istruttori disponibili e/o reperibili;
- gli eventuali regolamenti specifici con riferimento alla Federazione o all'Associazione Nazionale o locale relativa all'attività;
- gli spazi di svolgimento e i mezzi finanziari necessari;
- eventuali sponsorizzazioni;
- gli addetti alla manutenzione ove necessari.

Articolo 35

Il Consiglio Direttivo nell'atto di delibera di costituzione provvisoria della nuova Sezione, designa un Consigliere a seguire l'attività della Sezione nel 1° anno di attività.

Alla scadenza dell'anno la Sezione, se il Consiglio Direttivo non ne sospende l'attività, acquisisce tutti i diritti previsti dallo Statuto che vengono sanciti dall'Assemblea.

Il primo Consiglio Direttivo della Sezione ha una durata fino alla prossima scadenza del quadriennio Olimpico.

Articolo 36

Ogni vertenza tra Soci della Sezione è demandata al Consiglio di Sezione; fra Soci e Sezioni e tra Sezioni al Consiglio Direttivo. E' possibile impugnare il provvedimento emesso dal Consiglio Direttivo tramite ricorso al Collegio dei Probiviri. L'interpretazione dello Statuto o del Regolamento è demandata

al Collegio dei Probiviri, previo esperimento di un tentativo di conciliazione presso un organismo esterno, accreditato presso la camera di Commercio di Venezia fatta salva la possibilità di ricorrere alla Giustizia sportiva ed Ordinaria.

Articolo 37 - Questioni Disciplinari -

Le vertenze di carattere sportivo relative ai soci Affiliati sono decise secondo le norme delle Federazioni e degli Enti sportivi di affiliazione. In mancanza si ricorre al Consiglio di Sezione, al Consiglio Direttivo e al Collegio dei Probiviri.

E' fatta salva la possibilità di ricorrere alla Giustizia Sportiva ed Ordinaria, previo esperimento di un tentativo di conciliazione presso un organismo esterno, accreditato presso la camera di Commercio di Venezia.

F.to Luigia TEMPESTA

F.to Carlo CANDIANI - Notaio (L.S.)

VERBALE DI ASSEMBLEA

- REPUBBLICA ITALIANA -

L'anno 2024 (duemilaventiquattro) questo giorno di sabato 11 (undici) del mese di maggio alle ore 11,00 (undici e minuti zero zero).

In Venezia-Mestre, presso la sede dell'Associazione Canottieri Mestre ASD, Punta San Giuliano n. 34.

Davanti a me dr. CARLO CANDIANI, Notaio iscritto al Collegio Notarile di Venezia, residente a Venezia, è comparsa la signora:

= TEMPESTA LUIGIA, nata a Terlizzi (BA) il 27 luglio 1974, come infra domiciliata per la carica, che interviene al presente atto in quanto nominata quale Presidente dell'Assemblea della Associazione:

"CANOTTIERI MESTRE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA"
in breve "CANOTTIERI MESTRE A.S.D."

con sede legale in Venezia-Mestre (VE), Punta San Giuliano n. 34, munita di Codice Fiscale 82014900276 e Partita IVA 03080890274.

La comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, espone che è stata convocata per oggi, in questo luogo e a quest'ora, in seconda convocazione, con affissione in bacheca il 24 aprile 2024 e comunicazioni ai soci, l'Assemblea della predetta Associazione per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- Nomina del Presidente, Segretario e Scrutatori dell'Assemblea
- Relazione del Presidente della Canottieri Mestre
- Relazione del Collegio Revisori dei Conti
- Approvazione bilancio consuntivo 2023
- Approvazione bilancio preventivo 2024
- Approvazione Statuto modificato

e chiede a me Notaio, che accetto, di redigere il verbale delle deliberazioni, per la sola parte straordinaria, previe le constatazioni di legge.

La comparsa signora LUIGIA TEMPESTA constatata, dandone atto:

- che sono presenti in proprio n. 62 (sessantadue) associati su un totale di n. 605 (seicentocinque) associati aventi diritto;
- che del Consiglio Direttivo sono presenti i signori Augusto Gandini Presidente, Adriana Gnocchi Segretario, Roberto Agostini Tesoriere e i Consiglieri Claudio Gheller, Alberto Vianello, Costantino Zorico e Davide Nazzari;
- che del Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti la signora Silvia Mimmo ed il signor Francesco Spolladore, assenti giustificati gli altri componenti;
- che del Collegio dei Probiviri è presente il signor Paolo Pizzolotto.

La comparsa dichiara la presente assemblea validamente costi-

REGISTRATO
A VENEZIA

Il 06/06/2024
al N.14606 Serie 1T
Atti Pubblici
con Euro 245,00

tuita ai sensi dello statuto sociale ed idonea a deliberare sul proposto Ordine del Giorno.

Passando alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, viene nominato dai presenti per alzata di mano Presidente dell'Assemblea la comparsa signora Luigia Tempesta, che accetta, con 62 (sessantadue) voti favorevoli, 0 (zero) voti contrari e 0 (zero) astenuti;

vengono nominati scrutatori

GRAZIA PAGAN

TOMMASO CARLUCCI

che accettano, e vengo incaricato io Notaio a fungere da segretario per la sola parte straordinaria.

Passando alla trattazione del secondo argomento posto all'ordine del giorno per la parte straordinaria, il Presidente signor avv. Augusto Gandiani, espone all'Assemblea le motivazioni che rendono opportuno adeguare lo statuto alle reali ed attuali esigenze dell'Associazione, adottando conseguentemente un nuovo testo di statuto conformemente a quanto richiesto dalle normative vigenti e dalle autorità competenti, come già comunicato e illustrato a tutti gli associati.

Chiedono e ottengono la parola i signori MARIA AMELIA BREDA, SILVIA ZAVATTIERO, FAUSTA GIMMA, ALBERTO VIANELLO, ALESSANDRO BALLETTI, GENNARO AZZOLINI, MASSIMO DONADINI e TOMMASO CARLUCCI, i quali chiedono maggiori delucidazioni in ordine alla proposta, illustrazioni che vengono fornite dall'avv. Augusto Gandini, Presidente dell'Associazione.

Al termine della discussione l'Assemblea consegna agli scrutatori i biglietti di voto che riportano il voto favorevole di 57 (cinquantasette) soci, contrario nessun socio e l'astensione di 3 (tre) soci e quindi

delibera

1) - di approvare integralmente il nuovo testo di Statuto Sociale proposto composto di n. 37 (trentasette) articoli.

2) - di delegare l'avv. dott. Augusto Gandini a dare esecuzione alle prese deliberazioni dando espresso mandato al Presidente stesso di apportare tutte le eventuali ulteriori modifiche, soppressioni e/o integrazioni richieste dalle Autorità e Uffici competenti.

3) - Il Presidente mi consegna il nuovo testo dello Statuto Sociale che si allega al presente atto sotto la lettera "A", omissane la lettura per dispensa avutane dagli intervenuti.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola l'Assemblea Straordinaria viene chiusa alle ore 11,30 (undici e minuti trenta) e l'assemblea prosegue per la parte ordinaria.

Richiesto io Notaio ho ricevuto l'atto presente e ne ho dato lettura agli intervenuti che lo approvano.

Scritto da persona di mia fiducia e da me stesso su di due fogli per cinque intere facciate e fin qui della sesta e viene sottoscritto alle ore 11,30.

F.to Luigia TEMPESTA

F.to Carlo CANDIANI - Notaio (L.S.)